

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2468

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LANTELLA, BELLOMI, BASSO, SALINO, SANDRONE, MALAN,
MAMMOLA, SICILIANI, GUBETTI, ALIPRANDI, CAVALLINI**

Norme in materia di regime fiscale sostitutivo
per nuove iniziative produttive

Presentata il 3 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa economica, introdotte con decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, rispondevano a una forte domanda di incentivazione.

Il provvedimento ha dato qualche frutto come già risulta dai primi dati disponibili.

In tale provvedimento è di particolare rilievo l'articolo 1, a cui si deve, per il triennio 1994-1996, l'introduzione di un regime fiscale sostitutivo in favore di persone fisiche che accedano all'attività imprenditoriale in situazioni meritevoli di sostegno. Tale regime fiscale sostitutivo, pur nella sua piena apprezzabilità, presenta tuttavia natura transitoria, mentre le ragioni della sua utilità parrebbero permanenti. Per altro verso alcuni elementi di disciplina si traducono in limiti di efficacia

(ci si deve riferire in particolare alla norma secondo cui « le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi deducibili per le controparti »).

Si ritiene pertanto opportuno ripresentare la normativa in oggetto, perfezionandola attraverso le due seguenti modificazioni:

a) la soppressione dell'elemento di transitorietà;

b) la soppressione della indeducibilità, per le controparti, dei corrispettivi per cessioni di beni e servizi effettuati in regime sostitutivo.

Permane invero qualche perplessità sul fatto che il provvedimento comporta la sostituzione anche di imposte locali quali

l'ICI, l'ICIAP, la TOSAP; questo profilo parrebbe ledere l'autonomia impositiva dei comuni, soprattutto nel caso in cui non sono previsti interventi compensativi.

Si ritiene tuttavia che si possa, tuttora, non individuare una pur auspicabile misura compensativa, la quale merita di essere più adeguatamente tenuta in considerazione nell'ambito dell'ineludibile riforma della fiscalità municipale, così come assai efficacemente impostata nel libro bianco redatto a cura dell'onorevole Tremonti in qualità di Ministro delle finanze.

A parte quest'ultimo profilo riguardante la fiscalità municipale — profilo che troverà superamento non appena, come necessario, il sistema tributario italiano evolverà nel quadro dei principi del federalismo fiscale — si confida che risulti evidente l'utilità della proposta qui formulata, nei confronti della quale vi è larga attesa da parte di tutti coloro che, precipuamente nei primi anni di attività, hanno soprattutto bisogno di elementi di certezza e di semplificazione nei rapporti con il fisco.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il regime fiscale sostitutivo disposto dal presente articolo compete per le iniziative produttive rintraprese dai soggetti che:

a) avendo età inferiore a 35 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) sono portatori di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. L'imposta sostitutiva è pari a 1 milione di lire per l'anno di inizio dell'attività, a 2 milioni di lire per il secondo anno e a 3 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalità relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di attività commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquisiti, anche in locazione finanziaria, supera il limite di lire 300 milioni; in caso di superamento del limite nel corso dell'anno, il

regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a partire dalla data in cui il limite è stato superato e per lo stesso anno il contribuente è tenuto alla contabilità semplificata.

4. È possibile avvalersi una sola volta del regime fiscale sostitutivo.

5. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.